

**DECRETO DETERMINAZIONE INDENNITA' di ANIMALI DECEDUTI
PER AGGRESSIONE DA CANI RANDAGI**

n° 33

**Comune di CASTELLANETA
IL SINDACO**

- PREMESSO** che il Sig. ADDABBO Antonio, nato a Castellaneta (TA) il 28/10/1963 ed ivi residente in C.da Grotta Lupara, Codice Fiscale DDBNTN63R28C136N, titolare dell'allevamento bovino - codificato con cod. 003/TA/127, sito nel Comune di Castellaneta (TA) in contrada "Grotta Lupara", ha denunciato l'aggressione a n.1 bovino (vacca) identificato con marca auricolare IT073990200360, sesso F, razza B.I., nato il 22/05/2015, di sua proprietà, ad opera di cani randagi;
- VISTO** che il servizio Veterinario dell' ASL di Taranto - Unità Operativa di Castellaneta, ha eseguito gli opportuni accertamenti relativi alla constatazione della morte dei suddetti capi, con evidenti lesioni di aggressione da cani randagi, come da verbale n°1068/17 dell' 12/11/2017;
- VISTO** che la suddetta carcassa è stata distrutta in conformità del Regolamento CEE/1069/2009;
- VISTO** Il D.P.R. 320/54 "Regolamento di Polizia Veterinaria";
- VISTO** l'art. 16 della Legge Regione Puglia 12/95; che prevede indennizzi agli allevatori per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, per i quali non si è in grado di risalire al proprietario;
- VISTA** la Legge 02/06/1988, n.218, recante misure di lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;
- VISTA** la Legge Regionale 30 novembre 2000, n.21, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di salute umana e di sanità veterinaria"; in particolare l'art.13 comma 1 lettera c) che testualmente recita "il riconoscimento previsto dall'articolo 16 della legge regionale 3 aprile 1995, n.12 <<Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo>>, dei danni al patrimonio zootecnico causati da cani randagi; il comune, previo accertamento del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, liquida un contributo in favore del danneggiato nel rispetto della legge 2 giugno 1988, n.218;
- RILEVATO** che, in ottemperanza alle citate normative, è necessario procedere alla determinazione dell'indennità, in riferimento alle rilevazioni dell' I.S.M.E.A. da corrispondere al proprietario/allevatore per la perdita dei capi di bestiame di cui sopra, e secondo la seguente tabella di calcolo:

Tabella di calcolo delle indennità

N° animali	Valore Min.	Valore Max	Unità	Valore Medio	Valore Totale
n. 1 bovino (vacca)	E 1200,00	E 1350,00	Cad.	E 1275,00	E 1275,00
Totale					E 1275,00

SU istruttoria del Servizio Veterinario di Sanità Animale A.S.L. TA – Unità Operativa di Castellaneta;

D E C R E T A

l'ammontare complessivo delle indennità spettanti, e da liquidare al Sig. ADDABBO Antonio, ai sensi della legge n.218/88, pari a **Euro 1275,00** (milleduecentosettantacinque/00).

Il presente decreto viene notificato all'interessato.

Manda Copia notificata ai Servizi Veterinari dell' A.S.L. TA/1-Unità Operativa di Castellaneta, per completamento istruttoria e quant'altro di propria competenza.

Castellaneta, li 2 2 MAG. 2018

AZIENDA SANITARIA LOCALE TA
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
UOS PREVENZIONE DEL RANDAGISMO
IL VETERINARIO UFFICIALE
(Dott. Luigi LASERA)



IL SINDACO